



# CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema di cassazione, così composto:

### **Presidente**

CHIEFFI dott. Severo

### **Vice Presidente**

LUCCIOLI dott.ssa Maria Gabriella

### **Componenti**

GARRIBBA dott. Tito

PETTI dott. Giovanni Battista

DE RENZIS dott. Alessandro

CASUCCI dott. Giuliano

BURSESE dott. Gaetano Antonio

DI PALMA dott. Salvatore

ZAMPETTI dott. Umberto

BUCCIANTE dott. Ettore

LANZA dott. Luigi

DI AMATO dott. Sergio

BERNABAI dott. Renato

NUZZO dott.ssa Laurenza

GRILLO dott. Renato

AMOROSO dott. Giovanni

Relatore

DE BERARDINIS dott.ssa Silvana

CONTI dott. Giovanni

AMORESANO dott. Silvio

BIELLI dott. Stefano

CAIAZZO dott. Luigi Pietro  
D'ISA dott. Claudio  
CAPPABIANCA dott. Aurelio  
CHIARINI dott.ssa Maria Margherita  
FIANDANESE dott. Franco  
BIANCHI BONOMO dott.ssa Luisa

convocato nell'adunanza dell'11 dicembre 2014, alle ore 9.00, nella sede della Corte  
suprema di cassazione, Palazzo di giustizia in Roma,  
ha pronunciato la seguente:

#### ORDINANZA DEFINITIVA

**Ritenuto che** è stata promossa la seguente iniziativa di referendum popolare ai sensi  
dell'art. 75 della Costituzione, di cui al verbale della Cancelleria della Corte di cassazione in data  
12 febbraio 2014, annunciato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 36 del 13 febbraio 2014,  
sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogata: la Legge 20 febbraio 1958, n. 75 recante “Abolizione della  
regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento altrui?»»

che in data 25 giugno 2014 si sono presentati nella Cancelleria della Corte di cassazione in  
Roma, Palazzo di giustizia, i promotori delle firme del suddetto referendum popolare i quali - come  
è dato atto nel verbale della Cancelleria in pari data - hanno depositato - ai sensi e per gli effetti  
dell'art. 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352 - n. 116 scatole contenenti i fogli che affermano  
contenere complessivamente n. 528.414 (cinquecentoventottomilaquattrocentoquattordici) firme di  
cittadini elettori per la Camera dei Deputati, regolarmente autenticate e corredate dalla  
certificazione di iscrizione nelle liste elettorali, in appoggio alla richiesta suddetta;

che questo Ufficio centrale per il referendum, convocato nell'assemblea del 2 ottobre 2014,  
alle ore 9.00, ha dato avvio alla procedura di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta  
referendaria suddetta demandandone le operazioni alla Segreteria costituita con decreto del Primo  
Presidente in data 2 ottobre 2014;

che con relazione del 6 dicembre 2014 la Segreteria ha comunicato a questo Ufficio Centrale  
per il referendum l'esito finale delle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della  
richiesta referendaria così sintetizzato:



Fogli	Sottoscrizioni -	Non contabilizzate =	Contabilizzate -	Coincidenti -	Irregolari =	Regolari
39.417	472.942	3.462	469.480	3.526	61.896	404.058

che, come risulta dal riepilogo trasmesso dal Centro Elettronico di Documentazione di questa Corte, il totale delle sottoscrizioni riportate in tutti i fogli contenuti nelle n. 116 scatole e oggetto di digitazione per la memorizzazione è pari a 472.942, da cui deve essere sottratto il numero delle sottoscrizioni non contabilizzate, per incongruenza dei dati in sede di digitazione, pari a 3.462; e che pertanto il totale delle sottoscrizioni contabilizzate è pari a 469.480;

che il totale delle sottoscrizioni regolari è pari a 404.058 ed è ottenuto sottraendo alle sottoscrizioni contabilizzate sia quelle coincidenti sia quelle irregolari, come risulta dalla tabella di seguito riportata:

<b>Sottoscrizioni contabilizzate</b>	<b>469.480-</b>
Sottoscrizioni coincidenti	3.526-
Sottoscrizioni irregolari	61.896=
<b>Sottoscrizioni regolari</b>	<b>404.058</b>

che le irregolarità rilevate (talora ricorrenti congiuntamente in relazione ad una stessa sottoscrizione) sono del tipo seguente:

Tipo anomalia	Ricorrenza	Incidenza
A1 -Mancata o parziale vidimazione	1166	1,6813%
A2 -Vidimazione dei fogli non autorizzata	67	0,0966%
A3 -Vidimazione oltre 3 mesi dal deposito	3033	4,3735%
A4 -Mancata o parziale autenticazione collettiva	1909	2,7527%
A5 -Numero di firme superiore a quello indicato nell'autenticazione	2133	3,0757%
A6 -Autenticazione delle firme non autorizzata	0	0,0000%
B1 -Mancanza firma	20508	29,5717%
B2 -Divergenza tra nominativo indicato e sottoscrizione	35	0,0505%

B3 - Mancanza del certificato elettorale	38442	55,4319%
B4 - Certificato elettorale irregolare	71	0,1024%
B5 - Mancanza o illeggibilità di uno o più dati richiesti	1708	2,4629%
B6 - Divergenza tra dati anagrafici e certificato elettorale	53	0,0764%
B7 - Mancata a parziale autenticazione	225	0,3244%
<b>Totali</b>	<b>69.350</b>	<b>100,00%</b>

che con ordinanza non definitiva in data 30 ottobre 2014, notificata il 4 novembre 2014, questo Ufficio centrale per il referendum ha comunicato ai promotori della richiesta di referendum popolare la tipologia di irregolarità nelle operazioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni della richiesta di referendum;

che nella medesima ordinanza questo Ufficio centrale per il referendum ha impartito alla Segreteria le opportune disposizioni per tali operazioni indicando come criterio direttivo generale per i casi dubbi quello del *favor* per la ritualità delle richieste referendarie suddette;

che i promotori con memoria depositata in data 18 novembre 2014 hanno svolto osservazioni scritte, condividendo la riformulazione del quesito quale indicato nella predetta ordinanza non interlocutoria, ma chiedendo la seguente integrazione alla denominazione proposta: «2° richiesta referendaria. Abrogazione della legge (c.d. Legge Merlin) che ha abolito la regolamentazione della prostituzione e che ha dettato norme sulla lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui»;

che nella suddetta memoria i promotori hanno chiesto che siano considerate regolari le sottoscrizioni per le quali la Segreteria costituita con decreto dal Primo Presidente ha rilevato le seguenti irregolarità:

A4 - Mancata o parziale autenticazione collettiva: sono state considerate irregolari n. 1909 sottoscrizioni;

A5 - Numero di firme autenticate (asseritamente) maggiore delle presenti: in realtà sono state considerate irregolari n. 2133 firme contenute in fogli nei quali il numero di firme presenti è risultato essere superiore a quello indicato nell'autenticazione;

B4 - Certificato elettorale irregolare: sono state considerate irregolari n. 71 firme a causa di imprecisioni del certificato elettorale;

B5 - Mancanza o illeggibilità di uno o più dati richiesti: sono state considerate irregolari, in base a tale motivazione, n. 1708 firme;

B6 - Divergenza tra dati anagrafici e certificato elettorale: sono state considerate irregolari,



in base a tale motivazione, n. 53 firme.

**Considerato che** i promotori hanno concordato sulla riformulazione del quesito referendario;

che tutte le suddette irregolarità rilevate dalla Segreteria non sono sanabili, come già rilevato nella precedente ordinanza del 30 ottobre 2014;

che parimenti non sono sanabili quelle relative a sottoscrizioni di cui i promotori hanno chiesto il conteggio con la memoria sopra indicata;

che comunque tutte tali sottoscrizioni irregolari, in numero totale non superiore a 61.896, non incidono sul mancato raggiungimento della soglia del numero minimo di sottoscrittori del quesito referendario;

che in ogni caso può peraltro osservarsi che, con l'ordinanza in data 30 ottobre 2014, sono state impartite ai funzionari addetti alla verifica, le opportune disposizioni avendo come criterio direttivo generale quello del *favor* per la ritualità delle richieste referendarie;

che in particolare, quanto alle irregolarità A4 per mancata o parziale autenticazione collettiva, i casi ai quali fanno riferimento i promotori (abbreviazione della carica o dell'incarico dell'autenticatore) non risultano essere stati oggetto di segnalazione da parte dei funzionari addetti alla verifica;

che l'irregolarità A5 si riferisce all'ipotesi di fogli recanti un numero di firme superiori a quelle indicate nell'autenticazione, sicché è stato impossibile procedere alla verifica della regolarità formale delle firme non potendo individuarsi specificamente le firme validamente autenticate;

che, quanto alle irregolarità B4 per certificato elettorale irregolare, va osservato che è necessario, ai fini della regolarità della firma, che il sottoscrittore sia cittadino elettore e che tale qualità risulti puntualmente nel certificato elettorale a nulla rilevando che l'irregolarità o l'insufficienza della certificazione non sia addebitabile ai promotori;

che, quanto alle irregolarità B5 per mancanza o illeggibilità di uno o più dati anagrafici richiesti, la segnalazione dell'irregolarità è stata effettuata non già nei casi in cui era presente il certificato elettorale del sottoscrittore che comunque consentiva di identificare i dati richiesti, ma solo in presenza di certificazione elettorale collettiva che, facendo riferimento al numero di certificazioni elettorali, non è stata sufficiente per l'individuazione dei singoli dati anagrafici richiesti;

che, quanto alle irregolarità B6 per divergenza tra dati anagrafici e certificati elettorali, deve rilevarsi che non è stato possibile attribuire il certificato elettorale al sottoscrittore nei casi in cui i dati anagrafici presenti nel modulo sono risultati diversi da quelli del certificato elettorale;

che nessun concreto rilievo - per l'assoluta esiguità dei casi (in numero totale di 64) - hanno



poi alcune anomalie rilevate dalla Segreteria: moduli in fotocopia, o mancanti della pagina relativa all'autentica delle firme, o recante la dicitura di un quesito referendario con colorazione incoerente perché di altro quesito referendario, o riferiti a quesito referendario del tutto diverso ( "abrogazione della cancellazione del reato di immigrazione clandestina");

che pertanto, essendo il totale delle sottoscrizioni regolari pari a 404.058, non risulta integrato il requisito della richiesta di almeno cinquecentomila sottoscrizioni valide a seguito di procedimento di promozione condotto nel rispetto della legge, quale previsto dall'art. 75 della Costituzione;

che quindi la richiesta di referendum abrogativo presentata dai promotori ed espressa dal quesito trascritto in dispositivo - su cui i promotori concordano, ma di cui non è necessario stabilire la denominazione - non è conforme a legge.

#### PER QUESTI MOTIVI

dichiara non conforme a legge la richiesta di referendum abrogativo sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogata:

la legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), nel testo risultante per effetto di modificazioni e integrazioni successive, di cui l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore quanto agli articoli da 1 a 4; 5, commi da 1 a 3; da 6 a 15?» ».

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Corte costituzionale, e che la stessa sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai promotori delle firme del suddetto referendum popolare.

Roma, 11 dicembre 2014

Il Presidente



**Depositato in Segreteria**

oggi 15 DIC. 2014

Il Presidente  
Cancelleria  
*Autorellaforune*